

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1 – È costituita una associazione con la denominazione **“Amici della Scuola Latina”**, con sede in Pomaretto, via Balziglia n.103.

SCOPI

Art.2 – L’Associazione si costituisce nell’ambito del progetto di recupero e di rivalorizzazione della Scuola Latina di Pomaretto, in collaborazione con le altre realtà culturali della Chiesa Valdese alle Valli (Coordinamento Musei e Luoghi Storici, Centro Culturale Valdese, Società di Studi Valdesi) nell’intento di promuovere la tutela e la salvaguardia delle testimonianze dell’identità storica Valdese e della cultura locale. L’Associazione, apolitica e aconfessionale, ha lo scopo di promuovere, organizzare, gestire e sostenere le opportune iniziative dirette a favorire nel modo più ampio lo sviluppo:

- delle attività e del patrimonio culturale locale (in primo luogo, l’edificio della Scuola Latina di Pomaretto ed il retaggio storico e culturale che la stessa scuola rappresenta);
- di iniziative di valorizzazione dei locali della scuola, anche per mezzo dell’allestimento di mostre permanenti, fra le quali si individuano fin d’ora la “Collezione Ferrero” e la “Biblioteca del Patouà”. L’Associazione potrà infine provvedere, con il consenso dell’Ente proprietario, ad opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili, delle attrezzature e degli impianti, di proprietà o in uso presso la Scuola Latina di Pomaretto – via Balziglia n. 103.

Art.3 – L’Associazione può dare la sua adesione e collaborazione ad analoghe associazioni, nell’ambito del presente Statuto.

PATRIMONIO ED ESERCIZI COMMERCIALI

Art.4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che potranno divenire di proprietà dell’Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazioni sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall’utile derivante da manifestazioni e partecipazioni alle medesime;
- c) dai contributi di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni o da lasciti e, in generale, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, anche in relazione ad attività e servizi prestati;
- d) da ogni altra entrata proveniente dalla gestione del patrimonio.

L’Associazione non ha fini di lucro e non può svolgere attività aventi tale fine.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che per scopi istituzionali dell’Associazione, ai sensi dell’art. 2 di questo Statuto.

Art.5 – L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all’Assemblea dei Soci per l’Approvazione.

SOCI

Art.6 – Sono Soci le persone o enti che ne facciano richiesta, siano accettati dal Consiglio, versino la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio e accettino le norme del presente Statuto. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.7 – La qualità di associato si perde per decesso o estinzione; per dimissioni; per esclusione dovuta a morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi; per violazione dello Statuto e comportamento lesivo del prestigio dell’Associazione. La morosità sarà dichiarata dal Consiglio; la violazione dello Statuto e il comportamento lesivo dalla Assemblea dei Soci.

In caso di morte di un associato, agli eredi di questo non competerà somma alcuna a titolo di liquidazione o di indennizzo, neppure quale rimborso, anche parziale, delle quote associative e delle donazioni già versate dal defunto. In caso di decadenza o di dimissioni di un Socio, al medesimo non spetterà parimenti somma alcuna a titolo di liquidazione, indennizzo o rimborso, anche parziale, delle quote associative già versate.

AMMINISTRAZIONE

Art.8 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque fino a un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di tre anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, un rappresentante del Coordinamento Musei e Luoghi Storici.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, nella prima riunione, provvede alla sua sostituzione per cooptazione, fino alla prima Assemblea annuale.

Art.9 – Il Consiglio designa tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

L'Assemblea nomina, ove lo ritenga opportuno, un Presidente Onorario, anche non Socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o recesso, ma non ha potere di rappresentanza dell'Associazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate per l'attività svolta a favore dell'Associazione.

Art.10 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano altri due Consiglieri e comunque sia, almeno una volta l'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.11 – Il Consiglio ha ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limiti, tranne per i poteri espressamente riservati all'Assemblea dei Soci dal presente Statuto; procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, eventualmente determinandone o approvandone i compensi.

Art.12 – Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo, nella prima riunione utile.

Nel caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente o questi dal Segretario.

ASSEMBLEA

Art.13 – I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno mediante lettera e avviso affisso all'Albo dell'Associazione presso la sede.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, sarà resa nota almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere validamente convocata anche su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea è convocata in Pomaretto o, per giustificati motivi, anche altrove.

Art.14 – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e su quant'altro le è demandato per Legge o per Statuto.

Art.15 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono essere rappresentati da altri Soci. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare per delega più di altri cinque Soci.

Art.16 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea designa il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due Scrutatori. Compete al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della medesima ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art.17 – L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

Art.18 – Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.19 – Il bilancio dell'Associazione, gestito dal Consiglio, è controllato da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci, anche tra persone non associate. I Revisori accerteranno la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sul bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad altri atti di ispezione e di controllo.

SCIoglimento

Art.20 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art.18 del presente Statuto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto a favore del Centro Culturale Valdese o di altra istituzione che persegua fini analoghi a quelli dell'Associazione.

CONTROVERSIE

Art.21 – Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, salvo i casi previsti dalla legge, al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre persone nominate: uno da ciascuna delle due parti e la terza dagli altri due arbitri d'accordo fra di loro.

Il Collegio arbitrale deciderà *pro bono et aequo* senza formalità di procedura e la sua decisione sarà inappellabile.

Art.22 – Per tutto quanto non previsto da questo Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Pomaretto, il 4 marzo 2000